N. ____/__ REG.PROV.COLL. N. 08017/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8017 del 2021, proposto da

Martina Porretto, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eleuterio Zuena in Roma, via Carlo Poma,4;

nei confronti

Alessandro Bisceglia, Simone Vola non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

- A) della graduatoria regionale (Piemonte) del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2020/2023, in cui parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- B) della Determinazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. DD 661/A1406B/2021 del 10/5/21 in BU19 del 13/05/21 di approvazione della graduatoria, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- C) dei verbali della Commissione di concorso, seppur non conosciuti, ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione nonché dei provvedimenti con i quali sono state nominate le commissioni, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- D) della Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 933/A1406B/2020 in BU38 del 17/09/2020, di approvazione del bando di concorso ai fini dell'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (triennio 2020-2023) per 119 posti con borsa ex d.lgs. N. 368 del 17.08.1999 e s.m.i., nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- E) dell'avviso del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 nonché del bando di concorso Regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- F) della Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 936/A1406B/2020 in BU38 del 17/09/2020 di approvazione avviso pubblico per l'ammissione, tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020-2023 ex art. 12 comma 3 del DL. 35/2019,

- convertito con L. 60/2019 (87 posti senza borsa), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- G) dei provvedimenti della Commissione Salute, non conosciuti, di approvazione del riparto regionale dei finanziamenti dei fondi per il triennio formativo 2020/2023; nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- H) dei provvedimenti, non conosciuti, che hanno approvato i test predisposti dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2006, all'uopo nominata trasmettendoli alle Regioni, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- I) della prova di ammissione predisposta dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non prevede lo svolgimento di una compiuta procedura di validazione, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- J) del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non consente la possibilità, in ipotesi di necessità del fabbisogno e di capacità formative delle Regioni ulteriori rispetto ai posti banditi, di ulteriori accessi, in ordine di graduatoria, ai soggetti idonei che accettino di frequentare il corso senza riconoscimento della borsa di studio finanche, ove occorra, a mezzo finanziamento proprio di eventuali oneri assicurativi o a titolo di tassa di iscrizione, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- K) del documento approvato dalla Commissione Salute nella seduta del 5 agosto 2020, trasmesso il 7 agosto 2020 avente ad oggetto "Riparto della quota del fondo sanitario nazionale relativa al 2020 per il finanziamento di borse di studio in medicina generale triennio formativo 2020/2023", nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- L) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Piemonte;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina generale viene bandito annualmente con provvedimento del Ministero della Salute, dal momento che il suo svolgimento deve avvenire in maniera identica e contestuale in tutte le Regioni, salvo poi essere gestito a livello locale;

Considerato che con Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 933/A1406B/2020 in BU38 del 17/09/2020, è stato approvato il bando di concorso ai fini dell'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (triennio 2020-2023) per 119 posti con borsa ex d.lgs. N. 368 del 17.08.1999 e s.m.i;

Atteso che, con separato avviso, sono stati previsti 87 posti senza borsa ai fini dell'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale in favore dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che fossero stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale;

Rilevato che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi n. 81 del 16.10.2020, l'avviso relativo alla pubblicazione dei bandi regionali per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale 2020/23;

Considerato che la prova è consistita nella somministrazione di un questionario di

100 domande a risposta multipla, su argomenti di medicina clinica, con unica risposta esatta per singolo quesito, in ossequio a quanto stabilito dal D.M. 07.03.2006;

Considerato che, con Determinazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. DD 661/A1406B/2021 del 10/5/21 in BU19 del 13/05/21, è stata pubblicata la graduatoria di cui i primi 119 sono vincitori;

Rilevato che l'odierna esponente è stata ritenuta idonea alla frequentazione del corso di formazione, con il punteggio di 63 su 100, ma non ammessa alla frequentazione del corso stesso, essendosi collocata al posto n. 272 in graduatoria; Visto il ricorso, notificato in data 12 luglio 2021, con cui l'esponente chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, previa sospensione degli effetti, ed in particolare "della Determinazione della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. DPF004/15 del 4 maggio 2021 di approvazione della graduatoria, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati";

Ritenuto che, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

- A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Piemonte dal quale risulti:
- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2. il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata;
- 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio - Roma*" della sezione "*T.A.R.*";

- 6. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7. il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati;
- B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Piemonte ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio Roma*" della sezione Terza Quater del T.A.R.

Si prescrive, inoltre, che la Regione Piemonte intimata:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in

particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

Ritenuto che le spese della notificazione per pubblici proclami in via telematica seguono come per legge;

Ritenuto di dover rinviare la trattazione della domanda cautelare e dell'istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. comma 2 alla camera di consiglio del 26 ottobre 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), così dispone:

- autorizza parte ricorrente in epigrafe indicata alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione;
- fissa per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare e dell'istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. comma 2 la camera di consiglio del 26 ottobre 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

N. 08017/2021 REG.RIC.

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Francesca Ferrazzoli IL PRESIDENTE Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO